

Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 79 del 23-06-2016

OGGETTO:	IMPOSTA UNICA COMUNALE - (IUC)- APPROVAZIONE ALIQUOTE
	TASI PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì ventitre alle ore12:45 del mese di giugno nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE	SINDACO	P	
CATENO			
CHILLEMI FIORINO PIETRO	ASSESSORE	A	
CACOPARDO MASSIMO GINO	VICE SINDACO	P	
STRACUZZI GIUSEPPE	ASSESSORE	P	
SALVATORE			
MICALI PATRIZIA	ASSESSORE	P	

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco DI CARA FABIO PASQUALE CATENO

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della legge147/2013 recanti la disciplina TASI;

VISTI gli artt 1 e 2 del D.L 6 Marzo 2014, n° 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n° 68 con i quali sono state apportate modifiche alla norma della Tasi;

VISTE le modifiche introdotte dall'art. 9-bis del D.L 47/2014;

VISTO art. 1 commi 14 e seguenti, Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina Tasi,

RICHIAMATO, in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 01 Marzo 2016 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2016 al 30 Aprile 2016;

RILEVATO CHE

- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- a) il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- —il comma 26 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

- —il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;
- —il comma 28 dell'art. 1 della Legge 208/2015 dispone che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- -la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell'abitazione principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- -in base al comma 669 della Legge 147/2013, La TASI non si applica:
 - ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso;
 - alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - -agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- -ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento, tra l'atro, all'individuazione dei servizi indivisibili intendendosi come tali i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

VALUTATA, in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a finanziamento della spesa corrente, la criticità della situazione finanziaria dell'Ente;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 86.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione, verde pubblico)	€ 2.500,00
Servizi Socio Assistenziali	€ 19.000,00
Servizi diversi nel settore Culturale	€ 5.000,00
TOTALE	€ 112.500,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

VISTO lo schema di Regolamento comunale per l'applicazione della IUC;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

con votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità dei voti

DELIBERA

- I.di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- II.Di stabilire per l'anno 2016 le aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) nelle seguenti misure:
 - a)di confermare l'aliquota del 1,00 per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze, per le aree edificabili e per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze delle categorie A/1, A/8 e A/9;
 - b)di confermare l'aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

III.di stabilire per l'anno 2016 che le scadenze previste sono fissate al 16 giugno e 16 dicembre;

-di dare atto che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, lì 13-06-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to DE SALVO GIUSEPPE

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agrò, lì 13-06-2016

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to de Salvo Giuseppe

II SINDACO

F.to DI CARA FABIO PASQUALE CATENO

L'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale

F.to CACOPARDO MASSIMO GINO

F.to Morelli Chiara

F.to Morelli Chiara

0.110				
CERTIFICATO DI PUBBLICAZ	IONE			
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA				
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44 Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-06-16, giorno festivo.				
Forza D'Agrò Lì 16-07-16				
Il Messo comunale	Il Segretario Comunale F.to Morelli Chiara			
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 5.7.1997 n. 23;	91 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R.			
ATTESTA				
Che la presente deliberazione				
[] non é soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non s	u richiesta avanzata da un quarto dei			
consiglieri ai sensi del 3 [^] comma del suddetto articolo.	•			
[] é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa d	lella Giunta.			
Forza D'Agrò Lì 11-07-16	Il Segretario Comunale			
10124 5 11510 51 11 07 10	F.to Morelli Chiara			
Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44				
ATTESTA				
Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 11-07-16 i	n quanto:			
[] é stata dichiarata immediatamente esecutiva.				
[] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazion	e, senza che sia stata richiesta la			
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.	,			
[] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine	e previsto			
[] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di	legittimità nella seduta del ***** decisione			
n				
[] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con de n. del ******.	cisione			
Forza D'Agrò Lì 11-07-16	Il Segretario Comunale			

Copia conforme all'originale